



Comune di **Ravenna**  
Area Sviluppo Economico Turismo e Sport  
Servizio Suap ed Attività Economiche  
Ufficio Demanio Marittimo

Ordinanza TL. 730 del 2025

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLE ORDINANZE COMUNALI RELATIVE ALLE AREE CANI SUL PUBBLICO DEMANIO MARITTIMO TL 866/2019 DEL 04/06/2019 E TL 560/2020 DEL 28/05/2020.

#### IL SINDACO

VISTA l'ORDINANZA BALNEARE REGIONALE N. 1/2019, approvata con determinazione 8 marzo 2019 n. 4234 del Responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia Romagna, e ss.mm.ii, in particolare l'art. 4, punto 1) lett. j), "*Prescrizioni sull'uso delle spiagge e del mare: Sulle spiagge dei Comuni costieri è vietato condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale anche se munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o dai cineoperatori, durante la stagione balneare estiva.*";

VISTA l'ORDINANZA BALNEARE INTEGRATIVA COMUNALE TL 699/2022 del 03/05/2022 in particolare gli artt. 10 e 17 che disciplinano le aree riservate ai cani all'interno degli stabilimenti balneari;

RICHIAMATA l'Ordinanza Comunale sulle aree cani TL 866/2019 del 04/06/2019 con cui sono individuati i sei tratti di spiaggia libera ove consentire l'accesso ai cani, i periodi di utilizzo e le prescrizioni, indicate dal Servizio prevenzione collettiva e Sanità pubblica della Regione Emilia Romagna, cui i proprietari/detentori dei cani devono attenersi;

RICHIAMATA l'Ordinanza Comunale TL 560/2020 del 28/05/2020 che integra la precedente ordinanza TL. 866/2019 stabilendo che l'utilizzo delle sei spiagge libere individuate per l'accesso ai cani sia consentito normalmente dall'alba al tramonto nel periodo coincidente con la stagione balneare, ovvero dal sabato precedente la Pasqua al 2 novembre;

DATO ATTO che sono pervenute numerose richieste per poter accedere e transitare con i cani sulla battigia e nello specchio acqueo in orari fuori delle ore centrali della giornata;

RITENUTO pertanto di consentire l'accesso dei cani oltre che nelle aree dedicate anche sulla battigia e nello specchio acqueo esclusivamente dalle 6.00 alle 8.00 accedendo tramite le apposite passerelle e pedane di raccordo presenti negli stabilimenti balneari, alle medesime condizioni di cui all'ordinanza TL. 866/2019 di seguito riportate:

- il cane deve essere iscritto all'anagrafe canina;
- il cane deve essere sottoposto a tutte le vaccinazioni previste;
- il cane deve essere condotto con guinzaglio di lunghezza non superiore a mt. 1,50 e non estendibile e dotato di opportuna museruola rigida o morbida;
- è vietato l'accesso ai cani di sesso femminile in evidente fase estrale;
- il proprietario o il detentore, durante l'accesso, deve impedire che il comportamento del proprio cane arrechi disturbo alla quiete pubblica;
- il proprietario o il detentore, durante l'accesso, è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose eventualmente provocati dallo stesso;
- il proprietario o il detentore, deve garantire l'immediata rimozione di qualunque deiezione dei cani stessi mediante apposita paletta/raccogliatore;
- è comunque vietato l'accesso ai cani che per temperamento o carattere si dimostrassero pericolosi o arrecassero disturbo alla quiete pubblica;
- i cani devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti,

- i cani dovranno essere mantenuti al guinzaglio fino all'ingresso dello specchio acqueo e all'uscita dall'acqua dovranno essere nuovamente assicurati al guinzaglio.

VISTA la Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 9 e s.m.i. recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale";

VISTA la Delibera del Consiglio regionale n. 468 del 6 marzo 2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. R. 9/02" ed in particolare il Paragrafo 3.1.1;

VISTA la Legge 24 Novembre 1981, n. 689 e il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1999, n. 507 recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 Giugno 1999, n. 205";

VISTI gli articoli 28, 30, 1161 e 1164 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28 e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dei Servizi, degli Uffici e della Dirigenza;

### ORDINA

di integrare le citate Ordinanze Comunali TL 866/2019 del 04/06/2019 e TL 560/2020 del 28/05/2020, stabilendo che:

dalle ore 06.00 alle ore 08.00 è consentito l'accesso dei cani, oltre che nelle aree dedicate, anche sulla battigia e nello specchio acqueo esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 8.00 accedendo tramite le apposite passerelle e pedane di raccordo presenti negli stabilimenti balneari, alle medesime prescrizioni di cui all'Ordinanza TL 866/2019 di seguito riportate:

- il cane deve essere iscritto all'anagrafe canina;
- il cane deve essere sottoposto a tutte le vaccinazioni previste;
- il cane deve essere condotto con guinzaglio di lunghezza non superiore a mt. 1,50 e non estendibile e dotato di opportuna museruola rigida o morbida;
- è vietato l'accesso ai cani di sesso femminile in evidente fase estrale;
- il proprietario o il detentore, durante l'accesso, deve impedire che il comportamento del proprio cane arrechi disturbo alla quiete pubblica;
- il proprietario o il detentore, durante l'accesso, è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose eventualmente provocati dallo stesso;
- il proprietario o il detentore, deve garantire l'immediata rimozione di qualunque deiezione dei cani stessi mediante apposita paletta/raccoglitore;
- è comunque vietato l'accesso ai cani che per temperamento o carattere si dimostrassero pericolosi o arrecassero disturbo alla quiete pubblica;
- i cani devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti,
- i cani dovranno essere mantenuti al guinzaglio fino all'ingresso dello specchio acqueo e all'uscita dall'acqua dovranno essere nuovamente assicurati al guinzaglio.

La presente Ordinanza non sostituisce le Ordinanze Comunali succitate ma le integra e sostituisce solo relativamente a quanto sopra disposto.

Avverte che

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Ravenna, 22 maggio 2025

IL SINDACO F.F.  
FABIO SBARAGLIA

*(documento firmato digitalmente)*